



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025 - 2027

*art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113*

Adottato con Delibera di Giunta comunale n. 27 del 13/03/2025

* * *

SEZIONE 3 - Sottosezione 3.3

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Modificata con Delibera di Giunta comunale n. 128 del 26/11/2025

**Comune di Cannara - Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO
2025/2027**

SEZIONE 3 - Sottosezione 3.3

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'art. 39, comma 1 della L. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

L'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.

L'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997.

Il D.Lgs. 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 disponendo, tra l'altro, che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima.

Con provvedimento 8 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018.

Con decreto 22 luglio 2022 sono state definite le “Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte della Amministrazioni pubbliche”, pubblicare in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14/09/2022.

Da quanto sopra discende che l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di “dotazione organica” che, come indicato nelle citate Linee di indirizzo, si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa (che per gli Enti Locali è rappresentato dal limite di spesa di personale media con riferimento al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, L. 296/2006).

Da segnalare inoltre è che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l’entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l’introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti.

Con la Circolare relativa al sopra richiamato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020, sono state fornite al riguardo ulteriori specificazioni; in particolare vengono esplicitati gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macro aggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III).

Il DL 34/2019 è finalizzato all’individuazione dei valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché a individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia (art. 1).

L’art. 2 del decreto fissa le definizioni di riferimento in ordine alle espressioni “spesa di personale” e “entrate correnti”.

L’art. 3 del decreto suddivide i comuni in fasce demografiche, rientrando questo Comune di Cannara nella fascia d) compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti (popolazione al 31/12/2023: n. 4.191 abitanti).

L’art. 4, comma 1 del decreto individua i valori soglia, per fascia demografica, del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, fissando il valore soglia del 27,2% per la fascia di appartenenza di questo Comune. I comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, nel rispetto di ulteriori percentuali di

incremento fissate dall'art. 5, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al predetto valore soglia.

L'art. 6, comma 1 del decreto stabilisce che i comuni in cui il rapporto tra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica ivi individuato, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento; qualora tale obiettivo non fosse conseguito, a decorrere dal 2015 si applica un turn over pari al 30% fino al raggiungimento del predetto valore soglia.

L'ulteriore valore soglia di cui all'art. 6 comma 1, per la fascia demografica di appartenenza di questo Comune, è fissato al 31,2%.

L'art. 6, comma 3 del decreto fissa un ulteriore rapporto di riferimento tra spesa del personale e le entrate correnti che, collocandosi, per la fascia demografica di appartenenza di questo Comune, tra il 27,2% (valore soglia enti virtuosi) e il 31,2% (valore soglia enti non virtuosi), determina la non possibilità di incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

La nuova disciplina, rapportando la consistenza della spesa per il personale all'ammontare delle entrate correnti (dalle quali va sottratto l'importo del FDCE stanziato nel bilancio di previsione) consente di individuare, per ogni comune ed in considerazione della fascia demografica di appartenenza, la spesa di personale finanziariamente sostenibile. Tale nuovo meccanismo di quantificazione della capacità assunzionale degli enti locali definisce un parametro finanziario di flusso, a carattere flessibile, che deve essere aggiornato ogni anno sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (così, per esempio, Corte dei Conti, Lombardia/21/2021/PAR).

Per quel che riguarda la situazione specifica di Cannara alla data di adozione del PIAO 2025/2027 questo Ente si collocava, in base all'ultimo dato disponibile ovvero il rendiconto della gestione dell'anno 2023 (Delibera di Consiglio comunale n. 10/2024), nella fascia di cui all'art. 4, comma 1 del decreto, con un rapporto tra spesa del personale (670.038,08) e media delle entrate correnti 2021/2023 al netto del FCDE (2.909.179,47) pari al **23,03%**.

Collocandosi questo Ente nella fascia di cui all'art. 4, comma 1 del DPCM, è possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia limite del **27,20%**.

In data 30 aprile 2025, con la Delibera di Consiglio comunale n. 4/2025, è intervenuta l'approvazione del **Rendiconto dell'anno 2024**; dalla verifica dei relativi dati, risulta la permanenza di questo Ente nella fascia di cui all'art. 4, comma 1 del decreto, con un rapporto tra spesa del personale (696.201,76) e media delle

entrate correnti 2022/2024 (3.399.034,94) al netto del FCDE (318.838,38) pari a 3.080.196,56 e corrispondente alla percentuale del **22,60%**;

Quanto sopra è riepilogato nel documento che segue:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.				
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020				
Abitanti	4171	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa - I FASCIA
Anno Corrente	2025	27,20%	31,20%	%
				20,34% 141.611,70 €
Entrate correnti		FCDE	318.838,38 €	
Ultimo Rendiconto	3.581.119,51 €	Media - FCDE	3.080.196,56 €	
Penultimo rendiconto	3.268.454,61 €	Rapporto Spesa/Entrate		Spesa massima 2025
Terzultimo rendiconto	3.347.530,70 €	22,60%		837.813,46 €
Spesa del personale				
Redditi da lavoro dipendente	Macroaggregato 101			
Spesa per il Segretario in convenzione	Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila			
	Eventuale importo ricevuto			
Somministrazione	BDAP U1.03.02.12.001			
Quota LSU in carico all'Ente	BDAP U1.03.02.12.002			
Collaborazioni coordinate e a progetto	BDAP U1.03.02.12.003			
Altre forme di lavoro flessibile	BDAP U1.03.02.12.999			
Totale spesa del personale		Collocazione ente	10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 165, della Finanziaria 2025)	
Ultimo rendiconto	696.201,76 €	Prima fascia	14.161,17 €	
Capacità assunzionale				
141.611,70 €				
Spesa del Personale				
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;				
Entrate Correnti				
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.				
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia		
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%		
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%		
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%		
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%		
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%		
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%		
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%		
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%		
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%		
Comuni che si collocano nella seconda fascia				
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.				
Comuni che si collocano nella terza fascia				
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.				

Pertanto, continua ad essere possibile incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, nel rispetto di ulteriori percentuali teoriche di incremento fissate dall'art. 5, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia limite del 27,20%;

In ordine agli ulteriori limiti a cui la capacità assunzionale è comunque assoggettata, si segnala che il limite di spesa generale per la spesa di personale, così come fissato dal comma 557 quater dell'art. 1 della L. 296/2006 nella media della spesa di personale del triennio 2011/2013, per questo Ente è pari a € 950.457,47.

Altresì, il limite di spesa per le assunzioni flessibili, così come fissato dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, aggiornato dal D.L. 90/2014 (che stabilisce che tali vincoli non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, restando fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 - vedi anche Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 2/SEZAUT/2015/QMIG), per questo Ente è pari a € 46.062,09, avendo rispettato il richiamato obbligo di riduzione delle spese di personale.

Si richiama, per una migliore comprensione delle modalità di calcolo della spesa di personale, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 12/2017, si esprime nel senso che "la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente".

Ancora, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 23/2016, si esprime nel senso che la spesa relativa al personale utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 esula dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 solo nei casi in cui l'istituto in questione venga utilizzato entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale.

Da ultimo occorre segnalare, per completezza, che nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che converte con modifiche il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, noto come Milleproroghe, contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi; tra le norme in materia di lavoro pubblico, la legge prevede l'introduzione di una nuova deroga alla mobilità volontaria preventiva in virtù della quale le amministrazioni potranno continuare a procedere ad assunzioni senza necessità di esperire prima la mobilità volontaria fino al 31 dicembre 2025 (il precedente termine era al 31 dicembre 2024) favorendo in tal modo una maggiore rapidità nel reclutamento di nuovo personale

Ricognizione periodica di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001

L'art. 16, comma 1 della L. 183/2011 ha sostituito l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e così dispone con decorrenza 1° gennaio 2012:

“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”.

Con nota prot. 0513/2025 indirizzata a tutti i Responsabili di Settore, con riferimento alla programmazione 2025/2027, è stato avviato il procedimento per assolvere agli obblighi imposti dalla richiamata norma.

Ciascun Responsabile di Settore ha quindi operato una ricognizione del personale assegnato producendo formale riscontro con le seguenti note conservate in atti:

- Settore Amministrativo - nota prot. 0731/2025
- Settore Economico - Finanziario, nota prot. 1557/2025
- Settore Polizia Municipale, nota prot. 1889/2025
- Settore Tecnico, nota prot. 1942/2025

Tutte le comunicazioni prodotte hanno contenuto negativo motivo per il quale è possibile affermare che i Settori nei quali è strutturato questo Ente non presentano situazioni di eccedenza di personale né di personale in soprannumero.

Inoltre, come risulta dai dati messi a disposizione dall'Ufficio Ragioneria, la spesa di personale dell'anno 2025 e quella prevista per il periodo 2025 - 2027 sono contenute nel limite del tetto di spesa vigente così come individuato dall'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 90/2014.

Da ultimo, sulla base del raffronto tra il personale in servizio a tempo indeterminato e quello previsto nella dotazione organica, non si riscontra personale in soprannumero.

Tutto ciò premesso e considerato, in conseguenza dell'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, si ritiene di modificare il piano del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato/flessibile per il triennio 2025/2027 così come segue:

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO				
Posti	Area	Profilo professionale e % prestazione lavorativa	Settore	Decorrenza e modalità di reclutamento
1	Area Funzionari e EQ (ex cat. D)	Funzionario tecnico Tempo pieno	Tecnico	2026 Mobilità, attingimento a graduatorie, concorso
1	Area istruttori (ex cat. C)	Istruttore amministrativo contabile Tempo pieno	Economico Finanziario	2026 Mobilità, attingimento a graduatorie, concorso
1	Area Funzionari e EQ (ex cat. D)	Assistente Sociale Tempo pieno	Amministrativo	2026 Mobilità, attingimento a graduatorie, concorso, stabilizzazione

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/FLESSIBILE				
Posti	Area	Profilo professionale % prestazione lavorativa modalità reclutamento	Settore	Decorrenza e durata
1	Area Funzionari e EQ (ex cat. D)	Funzionario Contabile Assunzione flessibile <i>mediante il ricorso all'art. 1, comma 557 L. 311/2004 - max 12 ore settimanali</i>	Economico Finanziario	in corso (i relativi oneri per 12 ore sono già compresi nella proiezione della spesa) fino a tutto il 2026
1	Area Istruttori (ex cat. C)	Istruttore Tecnico Assunzione flessibile <i>mediante il ricorso all'art. 1, comma 557 L. 311/2004 - max 8 ore settimanali</i>	Tecnico	in corso (i relativi oneri per 8 ore sono già compresi nella proiezione della spesa) fino a tutto il 2026

Nel prospetto che segue è dimostrato il rispetto del contenimento della spesa di personale entro la percentuale dovuta del 27,20%:

Spesa consuntivo 2024 calcolata ai sensi del DPCM 17/03/2020		696.201,76 22,60%
Assestato Spesa 2025 calcolata ai sensi del DPCM 17/03/2020		789.134,83 25,62%
Proiezione Spesa 2026 calcolata ai sensi del DPCM 17/03/2020		754.827,50 24,67%
Anno 2025		Anni 2026 e 2027
	Rif. assestato spesa 2025 789.134,83	Rif. proiezione spesa 2026 754.827,50
Proiezione spesa oneri, e corrispondenti percentuali, derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato programmate, con pieno sviluppo a regime negli anni 2026 e 2027 al netto di movimentazioni al momento non conosciute		
1 - Area Istruttori - Istruttore Amministrativo Contabile (ex cat. C, p.e. C1) Tempo indeterminato - full time 100% (onere 2025 = 0; onere 2026 per 12/12 = 33.145,27)		
Totale parziale	789.134,83	787.972,77
Proiezioni percentuale risultante - finale	25,62%	25,58%
2 - Area Funzionari e EQ - Funzionario Tecnico (ex cat. D, p.e. D1) Tempo indeterminato - full time 100% (onere 2025 = 0; onere 2026 per 12/12 = 36.715,00)		
Totale parziale	789.134,83	824.687,77
Proiezioni percentuale risultante - finale	25,62%	26,77%
3 - Area Funzionari e EQ - Assistente Sociale (ex cat. D, p.e. D1) Tempo indeterminato - full time 100% (onere 2025 = 0; onere 2026 per 12/12 = 36.715,00) <u>Onere a fini capacità assunzionale: eterofinanziato con risorse Zona Sociale per 2/3 (onere 2026 1/3 per 12/12 = 12.238,33)</u>		
Totale parziale	789.134,83	836.926,10
Proiezioni percentuale risultante - finale	25,62%	27,17%
	in sede di programmazione, per l'anno 2025 risulta rispettato il vincolo del non superamento del valore soglia (27,20%)	in sede di programmazione, per gli anni 2026 e 2027 risulta rispettato il vincolo del non superamento del valore soglia (27,20%)

Per una migliore lettura dei prospetti che precedono, si ritiene utile specificare quanto segue:

- il dato riferito agli anni 2026 e 2027 viene riportato in maniera contestuale anche se, verosimilmente, l'incidenza sull'anno 2026 sarà minore in ragione del periodo di decorrenza delle nuove assunzioni;
- nel dato iniziale riferito alle proiezioni di spesa per gli anni 2025 e 2026/2027 rientrano tutti gli oneri della spesa di personale così come generata dai rapporti attualmente in essere, compresi i due rapporti instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 già in corso e riproposti fino a tutta l'annualità 2026;

- i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 311/2004 sono applicati in considerazione della specialità della norma di riferimento (si vedano i pareri Consiglio di Stato, Sezione I, del 23/05/2005 e del 11/12/2013);
- la proiezione della spesa generata dalle assunzioni programmate non tiene conto di eventuali cessazioni di personale che dovessero verificarsi nel corso del tempo, attualmente non conosciute, e che potrebbero altresì migliorare la percentuale risultante.

Si specifica inoltre che la spesa derivante dalla presente programmazione trova idonea copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025/2027, che la stessa risulta coerente con il principio di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, rispettosa del limite di spesa per il lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché rispettosa di quanto prescritto dal D.L. 34/2019 e, nello specifico, dall'art. 6, comma 3.

Si evidenzia che sulla presente programmazione è stato acquisito il preventivo parere del Revisore dei Conti come da verbale n. ____ del _____, registrato al protocollo comunale n. ____ del _____, e conservato in atti.

È qui stabilito, da ultimo, che la Giunta comunale, con specifico atto, disporrà di volta in volta l'avvio delle singole procedure indicandone le modalità attuative.

Dotazione organica

Infine, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, e delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 8 maggio 2018 e sopra evidenziate, è necessario approvare anche la dotazione organica di questo Comune di Cannara, conseguente alla programmazione sopra riportata e come risulta qui di seguito:

	POSTI DOTAZIONE ORGANICA		
	<i>alla data di adozione del presente atto, compresa la programmazione del fabbisogno 2025/2027</i>		
AREA	A TEMPO PIENO	A TEMPO PARZIALE	TOTALE
Funzionari e EQ <i>(ex cat. D)</i>	6	1	7
Istruttori <i>(ex cat. C)</i>	6	2	8
Operatori Esperti <i>(ex cat. B)</i>	4	1	5
Operatori <i>(ex cat. A)</i>	1	0	1
Totale	17	4	21

NB: si specifica che nel numero dei rapporti a tempo parziale dell'Area Funzionari EQ e dell'Area Istruttori (nel prospetto generale ed in quello delle singole Aree) sono valorizzati anche i posti ricoperti con l'istituto speciale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004.

AREA DEI FUNZIONARI E EQ (Ex cat. D) Profilo professionale	N. POSTI					TOTALE	Dipendenti
	tempo pieno	tempo parziale	coperti	da ricoprire			
Funzionario Amministrativo	1	0	1	0		1	- Ramaccioni
Funzionario Polizia Locale	1	0	1	0		1	- Scatoli
Funzionario Contabile	0	1	1	0		1	- Minni <i>tempo parziale art. 1, c. 557 L. 311/2004</i>

Funzionario Tecnico	2	0	1	1	2	- Pastorelli
Assistente Sociale	2	0	1	1	2	- Della Ciana - 1 posto tempo pieno da ricoprire
Totale					7	

AREA DEGLI ISTRUTTORI (ex Cat. C) Profilo professionale	N. POSTI					Dipendenti
	tempo pieno	tempo parziale	coperti	da ricoprire	TOTALE	
Istruttore Amministrativo/Contabile	3	1	3	1	4	- Palmioli, Pedini, Vannozzi (pt) - 1 posto tempo pieno da ricoprire
Agente Polizia Locale	2	0	2	0	2	- Lucaroni - Ragnacci
Istruttore Tecnico	1	1	2	0	2	- Marchesini - Piselli tempo parziale (art. 1, c. 557 L. 311/2004)
Totale					8	

AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (ex cat. B) Profilo professionale	N. POSTI					
	tempo pieno	tempo parziale	coperti	da ricoprire	TOTALE	Dipendenti
Operatore servizi amministrativo - contabili	3	1	4	0	4	-Brilli, Massucci, Ortolani, Borsellini (pt)
Operatore servizi tecnici	1	0	1	0	1	- Cerchece
Totale					5	

AREA DEGLI OPERATORI (ex Cat. A) Profilo professionale	N. POSTI					
	tempo pieno	tempo parziale	coperti	da ricoprire	TOTALE	Dipendenti
Operatore generico servizi tecnici	1	0	1	0	1	Gennari
Totale					1	